



Istituto di Istruzione Superiore
"Ven. Ignazio Capizzi"
Corso Umberto, 279 - 95034 Bronte (CT)

21 Settembre 2024

Circolare numero 35

35- Disposizioni inerenti all'utilizzo Registro elettronico.

Circolare n° 35 Bronte, 21/09/2024

Al Sito web

Al Personale Docente

Oggetto: Disposizioni inerenti all'utilizzo Registro elettronico.

Si richiama l'attenzione dei docenti in merito all'utilizzo del Registro elettronico, come disciplinato dalla vigente normativa in materia e dal Regolamento di Istituto.

Il Registro Elettronico assume le caratteristiche di **atto pubblico posto in essere dal docente nell'esercizio della sua pubblica funzione e destinato a fornire prova di fatti giuridicamente rilevanti.**

Il Registro infatti è un atto amministrativo pubblico, espressione di quei poteri autoritativi e certificativi che fanno del docente un pubblico ufficiale, le cui verbalizzazioni costituiscono piena attestazione di quanto realmente accaduto, fino a querela di falso, e deve avere carattere di immodificabilità e integrità; la mancata veridicità si configura come reato perseguibile ai fini di legge in quanto "falso in atto pubblico".

La "firma" attestante la presenza in classe del docente può essere inserita **solamente durante l'ora corrente di lezione; non si può anticipare la firma per le ore successive** in quanto con la firma il docente registra e attesta la propria presenza in classe e anche l'effettiva presenza in classe degli studenti.

I docenti sono pertanto tenuti a verificare l'effettiva presenza degli studenti ad ogni ora; la raccomandazione assume particolare importanza per i docenti della prima ora.

Le assenze, i ritardi, le note disciplinari, i voti, le assenze e gli argomenti delle lezioni devono essere inseriti sul Registro elettronico della Classe esclusivamente dal Docente presente in aula, in modo attento e responsabile, evitando registrazioni mancate o erronei inserimenti (es. firma su un'ora non corretta). Solo in caso di temporanea indisponibilità in classe di un dispositivo che permetta l'utilizzo del Registro elettronico, il Docente può inserire tutti i dati in un momento successivo.

I voti relativi alle valutazioni orali vanno inseriti sul Registro elettronico nell'arco della giornata e comunque entro e non oltre 3 giorni dall'evento.

I voti relativi alle prove scritte e pratiche, o ai questionari validi per le prove orali, devono essere inseriti sul Registro elettronico entro 15 giorni dalla data di svolgimento delle prove stesse.

È vietato modificare e intervenire su una valutazione già espressa.

Le assenze, i ritardi, le uscite, le giustificazioni, le note disciplinari e le comunicazioni con le famiglie sono consultabili dai Genitori dello studente interessato in tempo reale.

Il Registro elettronico gestisce dati personali riguardanti studenti e studentesse (assenze, ritardi, uscite, giustificazioni, voti, note disciplinari, ecc.), **dati che sono soggetti alle norme che tutelano la privacy**; si raccomanda di prestare particolare attenzione al divieto di diffusione tramite il registro, nell'area "Giornale di classe", di dati personali sensibili, relativi alle situazioni di salute o a comportamenti degli studenti e delle studentesse. I docenti che vengano a conoscenza dei dati personali contenuti nel Registro elettronico sono tenuti alla massima riservatezza.

I dati del registro elettronico non possono essere inseriti, modificati o cancellati dalle persone non autorizzate. Il trattamento illecito dei dati viene sanzionato in modo severo dalle leggi vigenti.

Ogni docente è tenuto alla compilazione del registro con correttezza e buona fede, attenendosi scrupolosamente alle suddette disposizioni. Ciascun docente è responsabile delle proprie credenziali di accesso al registro le quali rimangono attive fino alla permanenza del docente in servizio nell'istituto. I docenti che ne siano sprovvisti o che le abbiano smarrite devono richiederle tempestivamente al personale di segreteria ufficio Didattica.

Cordialità

Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Maria Gabriella Spitaleri Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39/1993